



REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO A TITOLO ONEROSO DI IMPIANTI
SPORTIVI
PRESSO I CENTRI DI PREPARAZIONE OLIMPICA
DI ROMA, FORMIA E TIRRENIA

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del CONI siti presso i CC.PP.OO. – Centri di Preparazione Olimpica, siti in Roma, Largo Giulio Onesti n. 1, Formia, Via Appio Lato Napoli 175 e Tirrenia, Vione del Vannini snc, meglio indicati all'art. 2.

2. Le modalità di utilizzo di tali impianti sportivi, e delle attrezzature di pertinenza, perseguono l'obiettivo di offrire a tutti i soggetti legittimati, come meglio individuati all'art. 3, l'ambiente idoneo per praticare attività sportiva, compatibilmente con l'effettiva disponibilità degli impianti in questione, al di fuori delle necessità istituzionali del CONI, a cui il C.P.O. è prioritariamente destinato.

Art. 2. Individuazione degli impianti sportivi e corrispettivi orari

1. Gli impianti oggetto del presente regolamento sono così individuati:

C.P.O. di Roma:

- Piscina 50 m
- Campi da rugby n. 1, 2 e 5
- Campi da calcio n. 8, 9 e 11
- Palazzetto Polivalente

C.P.O. di Formia:

- Pista di Atletica
- Palestra Vitellozzi
- Functional Training
- N. 2 campi da beach volley
- Campo da rugby

C.P.O. di Tirrenia:

- Tensostruttura esterna Polivalente

2. Per ciascuno di tali impianti, nell'allegato A al presente Regolamento sono indicati i giorni e gli orari per l'utilizzo degli stessi.

Art. 3 - Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati all'utilizzo degli impianti di cui all'art. 2, rispettando le norme del presente regolamento:

- a) Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva;
- b) Società Sportive Dilettantistiche aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva;
- c) Istituti universitari e scolastici pubblici e privati.

2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno consegnare al momento della richiesta:

- a) copia dello Statuto e/o Atto costitutivo;
- b) eventuale atto di affiliazione agli enti/federazioni;
- c) atto formale (verbale assembleare, visura camerale ecc.) con indicazione delle cariche elettive in corso;
- d) polizza assicurativa in favore dei propri associati a fronte di eventuali

incidenti e danni che dovessero loro derivare nell'esercizio della pratica sportiva nonché a fronte di eventuali danneggiamenti provocati dagli stessi o da terzi all'impianto e a quanto ivi contenuto;

3. Richieste di altri soggetti potranno essere comunque valutate da CONI, subordinatamente alle esigenze sopra richiamate.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi o che abbiano pendenze economiche con CONI.

Art. 4 – Modalità della concessione in uso

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al CONI – Ufficio Sport e Preparazione Olimpica, sulla base delle necessità istituzionali e delle indicazioni previste nel presente Regolamento, perseguendo il criterio del massimo utilizzo, conformemente all'interesse pubblico.

2. La concessione in uso può essere rilasciata:

a) per un solo slot orario ("una tantum")

b) per più slot orari, anche periodici (ad. es. ogni lunedì dalle ore 16 alle ore 18, per 9 mesi consecutivi), fino ad un massimo di 12 mesi.

3 Il limite massimo per il rilascio delle concessioni in favore del medesimo soggetto è fissato per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun soggetto.

4. Preso atto della disponibilità di ciascun impianto nei giorni e nelle ore di interesse, il soggetto istante dovrà inviare apposita richiesta di concessione mediante *email* a uno dei seguenti indirizzi in base al CPO di riferimento:

- cpoacquacetosa@coni.it

- cpoformia@coni.it

- cpotirrenia@coni.it

Si precisa che nella mail dovrà essere indicata anche la persona fisica

responsabile dell'associazione, società, istituto o altro soggetto legittimato, nonché l'impianto che si intende utilizzare ed i relativi conformemente alle disponibilità del CPO di riferimento.

Si precisa altresì che le richieste dovranno essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Le richieste trasmesse oltre detto termine non saranno in alcun modo prese in considerazione e saranno automaticamente respinte.

5. In caso di più richieste pervenute per gli stessi orari, sarà data preferenza alla richiesta temporalmente precedente, sempre che il soggetto interessato sia titolare di tutti i requisiti.

6. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare dei requisiti prescritti dal presente Regolamento e non vi siano altre richieste temporalmente precedenti, il CONI può rilasciare la concessione d'uso, con comunicazione *email* all'indirizzo di provenienza della richiesta e previa stipulazione del relativo contratto.

7. La concessione è comunque subordinata al pagamento di un acconto del corrispettivo pari al 25% del totale dovuto, che dovrà essere versato entro 48 ore dalla comunicazione di CONI, mediante bonifico bancario intestato a CONI (c/o Banca Nazionale del Lavoro, Sede Roma Foro Italico, largo Costantino Nigra, cod. IBAN IT93P0100503309000000000087 – Cod. SWIFT BNLITRR).

8. Nel caso di mancato versamento dell'acconto nei termini prescritti, la concessione dovrà ritenersi inefficace e quindi come mai rilasciata.

9. L'acconto non verrà restituito nel caso di mancato utilizzo dell'impianto, per cause non riconducibili a CONI.

10. Eventuali richieste di spostamento potranno essere valutate da CONI, ove pervenute almeno 48 ore prima del previsto utilizzo.

Art. 5 – Norme generali per l'utilizzo degli impianti

1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono responsabili dell'osservanza delle seguenti prescrizioni a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) massimo rispetto dell'eventuale personale di custodia e delle cose;
- b) divieto di ingresso negli spogliatoi e nella zona destinata alle attività sportive a tutti coloro che non intervengono direttamente alle stesse (atleti/giocatori, allenatori, dirigenti); eventuali spettatori presenti potranno trattenersi nelle tribune o gradinate, ove presenti, ovvero fuori dai campi oggetto di utilizzo;
- c) presenza continua del responsabile, di norma l'istruttore o altro rappresentante, designato dalla concessionaria nella richiesta di concessione di cui al precedente art. 4, comma 3; in generale, i concessionari sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi derivante dal loro utilizzo o conseguenti al loro utilizzo, tanto se imputabili ad essi personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
- d) utilizzo secondo la massima diligenza del materiale e delle attrezzature in dotazione ai singoli, con conseguente onere di risistemazione; l'utilizzo e il deposito di proprie attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato da CONI; è vietato installare attrezzi fissi o impianti di altro genere.
- e) divieto di forme pubblicitarie relative alla attività sociale del Concessionario o manifestazione con tabelloni, striscioni, manifesti e ogni altro mezzo, fatta eccezione per l'esposizione dei loghi meramente istituzionali della società.

2. CONI non assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di

vestiario o valori, anche nelle zone adiacenti alle strutture (es. parcheggi)

Art. 6 – Revoca della concessione.

CONI si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare e/o modificare la concessione degli impianti, sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, ivi comprese sopravvenute esigenze di utilizzo per finalità strettamente istituzionali del C.P.O.

Art. 7– Controlli e verifiche sull'uso degli impianti

CONI ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri operatori. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti prima, durante e dopo l'utilizzo da parte del concessionario.

